

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Qualora si trasferisca un'intera famiglia, è sufficiente che si presenti a rendere la dichiarazione un unico componente maggiorenne della stessa, presentando i seguenti documenti:

- 1) passaporto non scaduto per ogni componente della famiglia in originale e in fotocopia (per i cittadini della Comunità Europea è sufficiente la Carta d'identità rilasciata dal paese di origine);
- 2) permesso di soggiorno (o ricevuta di rinnovo) oppure carta di soggiorno, in corso di validità per ogni componente della famiglia, in originale e in fotocopia, (vedi riferimenti normativi);
- 3) codice fiscale per ogni componente della famiglia;
- 4) patente di guida italiana e carta di circolazione dei veicoli posseduti.

Qualora si trasferisca la residenza presso un'altra famiglia già residente, nel caso in cui esista una relazione di parentela tra i componenti di quest'ultima e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

In assenza di idonea documentazione comprovante il grado di parentela e lo stato civile dei componenti della famiglia, essi verranno iscritti esclusivamente come conviventi.

Informazioni Utili

La registrazione in anagrafe delle richieste di cambio di residenza, viene effettuata solo dopo l'esito positivo degli accertamenti che vengono svolti dalla polizia municipale per verificare la reale presenza stabile dei richiedenti nell'indirizzo dichiarato.

Ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Castiraga Vidardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 2, del DPR 31.08.1999, n.394, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo o della ricevuta della richiesta di rinnovo.

Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.11, del DPR 30.05.1989, n.223, così come sostituito dall'art.14, comma 3, del DPR 31.08.1999, n.394, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art.7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, oppure, per i cittadini comunitari, al venir meno delle condizioni previste dalle circolari ministeriali.

CITTADINI COMUNITARI

I cittadini della Comunità Europea che intendono chiedere la residenza devono produrre i seguenti documenti:

- 1) passaporto o carta d'identità del proprio paese di provenienza, se nella stessa è specificata la nazionalità;
- 2) patente di guida e libretto di circolazione dei mezzi posseduti (autoveicoli, motoveicoli, camper, ecc.) solo se trattasi di documenti italiani
- 3) numero di codice fiscale proprio e di tutti i familiari che cambiano residenza
- 4) dati anagrafici di tutti i componenti della famiglia che cambiano residenza;
- 5) assenso scritto del capofamiglia, con fotocopia della carta di identità dello stesso, nel caso si chiedi la residenza presso cittadini già residenti.

Inoltre, a seconda dei casi, occorre produrre anche la seguente documentazione:

1) CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE LAVORANO:

- a) originale + fotocopia del contratto di lavoro con dichiarazione del datore di lavoro che il contratto stesso è ancora in corso alla data di richiesta della residenza, con firma in originale e allegata la fotocopia della carta d'identità del datore di lavoro;
- b) originale + fotocopia della certificazione di iscrizione INPS o INAIL;
- c) originale + fotocopia delle due ultime buste paga;
- d) originale + fotocopia del passaporto;

2) CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE NON LAVORANO:

- a) polizza Assicurativa Sanitaria con validità annuale che copra tutti i rischi;
- b) dichiarazione sostitutiva di disponibilità di risorse economiche sufficienti, cioè:
 - di € 5.317,65 per il solo dichiarante;
 - di € 5.317,65 per il dichiarante + € 2.658,83 per ogni familiare in più;
 - di € 10.258,34 per dichiarante con 2 o più figli minori di 14 anni a carico.

Per "familiari" ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30/2007 si intende:

- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

- c) certificazione di frequenza a corsi di studio per coloro che studiano

3) CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RAGGIUNGONO UN FAMILIARE (DI 1° GRADO), SEMPRE CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA E GIÀ RESIDENTE:

- a) i figli che raggiungono i genitori già residenti devono esibire originale o fotocopia del certificato di nascita, legalizzato e tradotto, con indicata la paternità e la maternità;
- b) i genitori che raggiungono i figli già residenti devono esibire originale o fotocopia del certificato di nascita del figlio/a, legalizzato e tradotto, con indicata la paternità e la maternità;
- c) il coniuge che raggiunge il consorte già residente, deve esibire originale o fotocopia del il certificato di matrimonio, legalizzato e tradotto.

In ognuno dei tre casi di parentela di cui sopra occorre produrre, inoltre:

- l'atto notorio del richiedente con il quale dichiara di essere a carico del familiare già residente;
- l'atto notorio del familiare già residente con il quale dichiara di avere a carico il familiare richiedente.